



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 10/07/2018

Esame del ricorso n. 1083941/2017 del 11/09/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 1030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 10/07/2018

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato, in data 10/02/2011 (*rectius*: 11/01/2011), un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente; - all'esito di alcune di verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a una polizza collettiva stipulata contestualmente; - il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date; - a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che: a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; b) trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; d) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; e) il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; - il TAEG contrattuale è pari al 14,70% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 14,907%; - alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-*bis*, commi 6 e 7 TUB.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 19/05/2017, non riscontrato dall'intermediario, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 125-*bis* TUB, con conseguente restituzione della somma di € 9.685,55 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi. Parte



ricorrente ha inoltre chiesto la rifusione delle spese di difesa tecnica, quantificate in € 400,00 con distrazione a favore del procuratore.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate con nota del 24/10/2017, in particolare ha affermato: - che la parte ricorrente ha stipulato, in data 11/01/2011 un contratto di prestito personale, poi estinto anticipatamente; - che il premio assicurativo è stato incluso dal computo del TAEG in ragione del carattere obbligatorio della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente, con nota del 08/11/2017, ha ammesso di aver erroneamente qualificato la polizza come facoltativa, insistendo nel definire erroneo il TAEG contrattuale.

L'intermediario resistente chiede di dichiarare l'istanza inammissibile, contestandone il carattere consulenziale, ovvero in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia verte sulla corretta determinazione del TAEG relativo ad un prestito personale. Si lamenta la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo e si invoca il comma 7 dell'art. 117 TUB (*rectius*: l'art. 125-bis TUB) per domandare l'applicazione del tasso sostitutivo.

In via preliminare, con riferimento all'eccezione di consulenzialità della domanda, si consideri che «la domanda può qualificarsi come consulenziale allorché, in ragione della genericità della formulazione, non possano essere identificati con certezza il *petitum* e/o la *causa petendi*» (cfr. per tutte Collegio di Roma, decisione n. 7701/2016). Ebbene, nel caso in esame, codesto Collegio ritiene tale eccezione infondata, considerando che non vi è dubbio che il ricorrente ha domandato l'accertamento del TAEG effettivo applicato al finanziamento producendo, nel corpo del ricorso, una tabella contenete i dati utilizzati per il calcolo del TAEG, asseritamente superiore a quello contrattuale.

Nel merito si rileva, poi, che il Collegio ha sospeso il procedimento e richiesto all'intermediario una integrazione documentale finalizzata a chiarire il motivo della differenza della misura del TAEG indicata in contratto (14,70%) e quella indicata da parte ricorrente (14,907%), anche con riferimento all'effettiva data di erogazione del finanziamento

A seguito della richiesta di integrazione documentale del Collegio è pervenuta una nota datata 09/03/2018, in cui l'intermediario resistente: - ha sostenuto il carattere irrisorio della differenza tra TAEG calcolato dal ricorrente e quello indicato in contratto; - ha dichiarato che tale differenza sarebbe irrilevante, citando in proposito ed allegando la decisione del Collegio di Torino n. 3201/2018; - ha prodotto un foglio di calcolo per dimostrare la correttezza del TAEG contrattuale.

In merito a tale ultimo punto, dalla documentazione in atti, consta che la spesa per l'incasso delle rate imputata nel contratto (ciò che rileva ai fini del TAEG) sia pari non ad 1,50 €, come indicato nel documento di sintesi aggiornato al 2016 (versato in atti dal ricorrente), bensì a 1,95 €, come specificato nel contratto originale allegato alle controdeduzioni. Il Collegio, inoltre, rileva che, seppur apparentemente rilevanti per la determinazione del TAEG finale, le spese di incasso rata (che devono essere incluse ai sensi delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia) sono in concreto irrilevanti all'interno della formula confezionata dall'intermediario per il Collegio.



Con riferimento alle condizioni economiche del contratto di finanziamento, si rappresenta che il contratto per cui è controversia è stato prodotto da entrambe le parti e risulta sottoscritto in data 11/01/2011.

Premesso che nel TAEG devono essere inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (si veda art. 121 T.U.B.); gli indicatori sintetici di costo del contratto in controversia risultano i seguenti: TAN 11,65%, TAEG 14,70%.

È pacifico tra le parti (dopo un'iniziale contestazione da parte ricorrente poi ravvedutasi sul punto) che i costi relativi alla copertura assicurativa esaminata sono stati inclusi nel TAEG indicato nel contratto di finanziamento, ma si controverte circa la correttezza del calcolo del TAEG inserito nel contratto.

Sul punto, la parte ricorrente illustra i calcoli effettuati per individuare l'asserito "TAEG effettivo", pari al 14,907%, producendo un prospetto di calcolo utilizzato per quantificare le proprie richieste restitutorie degli interessi applicati, che ammontano a complessivi € 9.685,55.

L'intermediario ribadisce la correttezza dei TAEG indicato nel contratto.

Sulla scorta dei dati disponibili, considerando quale data di erogazione quella di stipula del contratto, tenuto anche conto degli elementi di calcolo presentati, emerge che il TAEG applicato al finanziamento controverso pari al 14,90%, coincide con quella indicata dal ricorrente.

Si rileva, pertanto, uno scostamento di 0,2%, laddove il DM 8 luglio 1992, applicabile *ratione temporis*, imponeva agli intermediari di eseguire i passaggi matematici con una precisione di almeno 8 cifre decimali (*ibidem*, art. 2, comma 7) e di indicare il risultato approssimandolo alle prime due cifre decimali (*ibidem*, art. 2, comma 1).

Sulla rilevanza, nel caso di specie, di tale scostamento, si tenga conto anche della normativa europea di riferimento; si valuti in particolare l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, disposta dal D.M. citato, che con ciò implica – anche alla luce degli arresti della C.G.E. (decisione C 42/15 e ordinanza C 76/10) – l'irrilevanza di eventuali scostamenti nel calcolo del TAEG, esclusivamente a condizione che riguardino le cifre decimali successive. In tal senso, si veda proprio la pronuncia n. 3201/2018 del Collegio di Torino richiamata dal resistente, nella quale emergono differenze rispetto alla fattispecie concreta di solo 0,09% (da 11,01% a 11,10%), mentre nel caso in esame l' "errore" nella determinazione del TAEG risulta più del doppio rispetto a quello riscontrato nel precedente citato: 0,20% (da 14,70% a 14,90%).

Nel caso concreto in esame, tenuto conto degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, codesto Collegio, avendo accertato la non correttezza del calcolo del TAEG inserito nel contratto, ritiene che la domanda principale del ricorrente deve essere accolta.

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1